

Art. 24 del D.lgs. n. 17/2013 - Articolo 24, comma 1

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, per competenza degli

D.lgs. n. 17/2013 - Articolo 35, comma 1 e 2

Retr (~~http://www.comprendivovr11.it/puntoedu/trasparenza/attivita-amministrativa~~)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
 - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica;
 - d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria;
 - e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso;
 - f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento;
 - g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione di inattuazione;
 - h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato;
 - i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
 - l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 58 del codice di procedura civile;
 - m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per avvaltersi di tale potere;
 - n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diverse modalità di accesso ai servizi.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati

D.lgs. n. 17/2013 - Articolo 24, comma 2

Art. 24 del D.lgs. n. 17/2013 - Articolo 24, comma 2

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente

D.lgs. n. 17/2013 - Articolo 35, comma 3

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Cdn (~~http://www.comprendivovr11.it/puntoedu/trasparenza/dati-aggregati-attivita-amministrativa~~)

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività amministrative;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice di procedura civile;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei contenziosi amministrativi.